

Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco SWISS FUN 5, 7, 9, 12

*La Commissione federale delle case da gioco
ha deciso in data 31 marzo 2004:*

1. La domanda presentata il 17 settembre 2003 dal signor Peter Schorno di qualificare l'apparecchio automatico da gioco SWISS FUN 5, 7, 9, 12 come apparecchio automatico per giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG è ammessa.
2. La CFCG ha accertato che l'apparecchio automatico da gioco SWISS FUN 5, 7, 9, 12 va qualificato come apparecchio automatico per giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.
3. L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco SWISS FUN 5, 7, 9, 12 sono autorizzati nella misura in cui le legislazioni cantonali lo permettano e con la riserva delle seguenti condizioni.
4. L'apparecchio esaminato e gli eeprom analizzati dei programmi definitivi devono essere depositati presso la Commissione federale delle case da gioco.
5. Ogni modifica dell'apparecchio, prima della sua messa in funzione, necessita dell'esame e dell'autorizzazione da parte della Commissione federale delle case da gioco.
6. La presente decisione non è determinante per le questioni relative all'ammissibilità secondo altre disposizioni legali, in particolare di diritto in materia di brevetti e modelli industriali, di diritto dei marchi e della concorrenza.
7. Invio e pubblicazione:
 - A. Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon
 - B. Cantoni, con documentazione fotografica
 - C. Foglio federale

Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso, entro 30 giorni dalla sua notificazione, presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, casella postale 5972, 3001 Berna.

20 aprile 2004

Commissione federale delle case da gioco:
Il presidente, Benno Schneider